



DETERMINA DIRIGENZIALE DPC025/133

DEL 27/ 05/2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: Ufficio A.I.A.

OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. – AIA n. DPC025/169 del 05-/09/2017: Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 33/111 del 28/01/08 e s.m.i.

Provvedimento ex art. 29-decies comma 9 D. Lgs 152/06

DITTA: Di Muzio Laterizi S.r.l.

Sede impianto: Via S. Emidio, 192, Alanno (PE)

Attività svolta: Impianto di produzione laterizi

Codice IPPC: 3.5 “Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008 relativa all’impianto di produzione di laterizi sito in Via S. Emidio n.192 – Alanno (PE), rientrante fra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06, precisamente al punto 3.5 “Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³;
- il provvedimento n. 62/111 del 24/10/2008 di integrazione dell’A.I.A. n. 36/111 del 28/01/2008;
- l’istanza di rinnovo dell’AIA presentata dalla Ditta in data 28/07/2012 ed acquisita con prot.n. RA/188901 del 21/08/2012 per cui è stato avviato il procedimento amministrativo di rilascio dell’AIA che risulta ad oggi ancora in itinere;

- il Provvedimento DPC025/169 del 05/09/2017 di aggiornamento dell’A.I.A. n. 33/111 del 28/01/08 e s.m.i., rilasciato a seguito della sentenza del TAR Abruzzo n. 507/2012 depositata il 28/11/2012, con cui si è provveduto a revocare il provvedimento n.227/111 del 18/06/2012 e contestualmente a stralciare alcune parti del provvedimento AIA n.36/111 del 28/01/2008:

DATO ATTO di quanto stabilito:

- dall’art. 11 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008, che obbliga il Gestore a “rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentare dal presente atto e dalla normativa che riguarda l’A.I.A.”;
- dell’art. 4 del Provvedimento DPC025/169 del 05/09/2017 con cui si dispone che “restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell’autorizzazione n. 36/111 del 28/01/2008 non contemplati nel presente provvedimento. Il mancato rispetto comporta l’adozione dei provvedimenti riportati all’art.29 decies comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 29 quattordices del D. Lgs. 152/2006; in caso di inadempimento da parte del gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche, venga applicata la procedura di cui all’art 29 decies comma 9 della parte II Titolo III Bis del D. Lgs. 152/06”;

PRESO ATTO della Relazione Tecnica inoltrata da ARTA - Distretto di Chieti con prot. n.21123/2020 del 21/05/2020, ed acquisita al prot. n.149124 stessa data, inerente l’Ispezione Straordinaria eseguita presso l’installazione” Di Muzio Laterizi” sita nel comune di Alanno (PE) per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti n. 36/111 del 28/01/2008, n.62/111 del 24/10/2008, e n. DPC025/169 del 05/09/2017;

RILEVATO che nel Rapporto di Ispezione Straordinaria prot. ARTA n.21123/2020 del 21/05/2020, ed in particolare nel paragrafo Determinazioni delle sostanze organiche del Rapporto in oggetto, *“si rileva la presenza nelle emissioni di benzene, sostanza non inserita dalla ditta nel quadro riassuntivo delle emissioni, per la quale in autorizzazione non è stato fissato un valore limite di emissione. Il valore di concentrazione rilevato del benzene è ampiamente superiore al valore limite di emissione previsto dal D.lgs. 152/06 e dalla DGR 517/2007, come si evince dalla TABELLA 1.*

TABELLA 1

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE RILEVATA	VALORE LIMITE AUTORIZZATO
TVOC	24,1	50
BENZENE	9,5	3,5(*)
STIRENE	0,2	3,5 (**)
ACETONE	0,7	COMPUTATO COME TVOC
PENTANO	0,3	COMPUTATO COME TVOC

(*) valore limite del D.lgs. 152/06 allegato I alla parte V, parte II tabella A1, classe III – DGR 517 / 2007

(**) valore limite proposto dalla ditta, inferiore al valore limite stabilito dal D.lgs. 152/06 allegato I alla parte V, parte II, tabella D classe III – DGR 517/2007. Tale valore non è stato ancora recepito dall’A.C.

...omissis... si evince che sia il benzene che il TVOC hanno un andamento decrescente nel periodo di osservazione. Non essendo tale sostanza introdotta nel ciclo produttivo, si ritiene possa essere un prodotto di decomposizione dello stirene nelle fasi di cottura del mattone.

Dall’esame della FIGURA 3, invece, si rileva la proporzionalità fra la concentrazione di benzene e di stirene: soprattutto nelle prime due ore di campionamento tali inquinanti sono emessi con lo

stesso rapporto, a conferma dell'ipotesi di una possibile origine del benzene dalla decomposizione dello stirene.

...omissis... si evidenzia che la concentrazione di Benzene è superiore al limite in tutti e tre i campioni prelevati. L'analisi del campione relativo alla prima ora di campionamento ha evidenziato una concentrazione superiore di quasi 5 volte al valore limite stabilito dalla normativa vigente”.




FIGURA 3

CONSIDERATO quanto evidenziato da ARTA Distretto di Chieti nelle Conclusioni al sopracitato Rapporto di Ispezione Straordinaria, ovvero: *“...omissis... l'attività di campionamento svolta ha evidenziato la presenza nelle emissioni provenienti dal forno di cottura dei laterizi dell'inquinante “benzene” al di sopra delle soglie previste dall'allegato I parte V del D.Lgs. 152/06... omissis...In merito alla problematica relativa al superamento dei valori limite di emissione per l'inquinante “benzene”, vista l'entità del superamento, si evidenzia che trattasi di una sostanza classificata pericolosa per la salute che ha frasi di rischio H 372, H 319, H 315, H 304, H 350 e un TLV1 pari a 0,5 ppm corrispondente a circa 1,62 mg/Nmc, nonché una concentrazione limite per esposizione di otto ore lavorative di 3,25 mg/Nmc (nell'Allegato. XLIII del D.lgs. 81/08)...omissis...”*

RICHIAMATO quanto disposto all'art. 11 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008 ed all'art. 4 del Provvedimento DPC025/169 del 05/09/2017;

DATO ATTO, ai sensi degli articoli sopra richiamati, che Gestore è obbligato a *“rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentare dalla l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008 così come modificata dai provvedimenti n. 62/111 del 24/10/2008 e DPC025/169 del 05/09/2017”*;

CONSIDERATO quanto stabilito al comma 9 dell'art.29-decies del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.: *“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29 quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione”;

DIFFIDA

secondo l'art 29 decies comma 9 lett.a della parte II Titolo III Bis del D. Lgs. 152/06, la ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., con sede legale in : Via S, Emidio, 192, Alanno (PE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di laterizi, sito nel Comune di Alanno (PE) in Via S, Emidio, 192 - codice IPPC 3.5, **ad adempiere alle seguenti prescrizioni:**

- 1- porre immediatamente in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto, per il parametro benzene (e per eventuali altri composti organici volatili prodotti dal processo di degradazione dello stirene) delle soglie previste dall'allegato I parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla DGR 517/2007, ivi compresa la limitazione dell'utilizzo del polistirolo espanso nel processo produttivo;
- 2- effettuare con cadenza settimanale autocontrolli delle emissioni sul camino EN2, con l'aggiunta del parametro benzene alle sostanze già presenti nel QRE proposto in sede di riesame dell'AIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, previa comunicazione alla AC ed all'ARTA Distretto di Chieti con almeno 48 ore di anticipo;
- 3- inviare alla AC ed all'ARTA (a mezzo PEC) i risultati degli autocontrolli unitamente alla puntuale caratterizzazione dell'impasto utilizzato, in termini sia quantitativi che percentuali, al fine di poter verificare la correlazione tra polistirolo espanso e concentrazione di benzene in uscita dal camino EN2.

STABILISCE

in **30 gg** il termine entro il quale la ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., con sede legale in Via S. Emidio, 192, Alanno (PE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, dovrà provvedere a comunicare le modifiche al processo produttivo e/o ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera che si intendono realizzare per adeguarsi alle soglie previste dall'allegato I parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla DGR 517/2007, inviando al contempo anche la documentazione necessaria all'aggiornamento del QRE e del PCM dell'A.I.A. in vigore, con particolare riferimento alla lista aggiornata degli inquinanti emessi nel processo produttivo.

RIBADISCE

che in caso di inosservanza delle prescrizioni o in caso di mancata presentazione entro 30 gg della documentazione richiesta, saranno avviate le procedure di cui all'art 29 decies comma 9 lett. c della parte II Titolo III Bis del D. Lgs. 152/06.

Il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio provvede a trasmettere copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

ALLEGATI:

Relazione Tecnica inoltrata da ARTA - Distretto di Chieti

L'Estensore
(Dott. Claudio Tontodonati)
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Vincenzo Colonna)
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Iris Flacco)
f.to digitalmente